

Il Fondo di garanzia per le PMI

Le misure introdotte per superare l'emergenza COVID-19

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

Gli interventi normativi

❑ Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (DL Cura Italia)

- Art.49: introduce modifiche al funzionamento ordinario del Fondo;

- Art. 56: introduce misure di sostegno finanziario per le imprese e una nuova modalità di intervento del Fondo

❑ Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità)

- Art.13: abroga l'art.49 del DL Cura Italia e introduce nuove importanti modifiche al funzionamento del Fondo

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

Le seguenti misure sono valide fino al **31 dicembre 2020**.

- ❖ Gratuità dell'intervento;
- ❖ Ammissibilità imprese fino a 499 dipendenti
- ❖ Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita
- ❖ Innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa (lettera b)

Raddoppiato l'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale; passa da € 2,5 mln a **€ 5 mln**.

Per rendere operativo il disposto normativo si è resa necessaria l'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'ESL.



Esteso il metodo di calcolo utilizzato per le Mid Cap anche alle PMI, per tutti gli importi garantiti compresi fra € 2,5 mln e € 5 mln. Per l'applicazione di tale metodologia è necessario comunicare, in fase di presentazione della domanda di garanzia, la PD del soggetto beneficiario

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

❖ Modifiche inerenti la valutazione dei soggetti beneficiari

- La garanzia è concessa **senza applicazione del modello di valutazione del Fondo** → Ammissibili anche le imprese rientranti in **fascia 5**
- Si segnala che , al **solo fine della definizione della misura degli accontamenti a titolo di coefficiente di rischio**, in sede di compilazione della domanda verranno acquisiti/dovranno essere inseriti i dati di bilancio.

❖ Modifiche dei criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari

- Sono ammissibili i soggetti beneficiari finali che :
 - presentano **inadempienze probabili**
 - presentano **posizioni classificate come scadute e/o sconfiniate deteriorate**
 - sono stati **ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione**

La classificazione non deve essere precedente alla data del 31/1/2020

Tale condizione è ammissibile solo se successiva al 31/12/2019

N.B. Restano escluse i soggetti beneficiari che presentano sofferenze

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

❖ Sospensione del pagamento delle rate/quote capitale o allungamento della scadenza di operazioni garantite

- Per tutte queste operazioni, la garanzia viene **confermata d'ufficio**

- Tale norma viene applicata anche alle richieste di sospensione riferite ad imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come **esposizioni non performing** e per i finanziamenti che presentano **rate scadute da più di 90 giorni**.



N.B. Per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzato l'allegato 17 (il quale resta valido per tutte le altre casistiche – piani di rientro e rimodulazioni di piani esistenti)

Predisposto l'Allegato 13 bis per l'invio di tali richieste

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

❖ Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo

Vengono rese ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca (o banche appartenenti allo stesso gruppo bancario) di operazioni che **non erano già garantite** dal Fondo, a condizione che vi sia un **10% di credito aggiuntivo** rispetto al debito residuo dell'operazione che si sta rinegoziando/consolidando.

N.B. La regola del 10% non vale per le operazioni di rinegoziazione/consolidamento che erano già ammissibili alla garanzia del Fondo

❖ Garanzie anche su operazioni già perfezionate presentate in garanzia diretta

La garanzia è rilasciata a condizione che la data di erogazione sia **successiva al 31/1/2020 e non sia antecedente alla data di richiesta di ammissione di oltre tre mesi**

❖ Proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi

La misura si applica a tutti gli **adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL** e per quelli **originatisi a partire dalla predetta data**

Ulteriori disposizioni dell'art.13 del DL Liquidità (1/2)

❖ Abolizione della Lettera r)

Disposta **l'abolizione della lettera r)** anche per tutte le regioni in cui era ancora vigente (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana)

❖ Procedura antimafia

- Per il rilascio della garanzia non sarà più necessario **attendere l'esito della consultazione della Prefettura.**
- La garanzia è concessa al soggetto richiedente **senza alcuna condizione.**
- Se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la **revoca dell'agevolazione al soggetto beneficiario** e **verrà fatta salva l'efficacia della garanzia**

Il Framework Temporaneo: tipologie di aiuto e cumulabilità

SEZIONE 3.1
AIUTI SOTTO FORMA DI
SOVVENZIONI DIRETTE,
ANTICIPI RIMBORSABILI O
AGEVOLAZIONI FISCALI

SEZIONE 3.2
AIUTI SOTTO FORMA DI
GARANZIE SUI PRESTITI

SEZIONE 3.3
AIUTI SOTTO FORMA DI
TASSI D'INTERESSE
AGEVOLATI PER I PRESTITI




Il Framework Temporaneo: Misure previste sulla Sezione 3.1 e importi massimi

GARANZIE AL 100%
AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1,
LETTERA M, DEL DL LIQUIDITA'



**ABBUONO SUI PREMI DELLE
GARANZIE AL 90%**



ALTRI AIUTI



Amministrazione concedente	Importo aiuto
A	XXXX,XX
B	YYYY,YY
C	ZZZZ,ZZ
TOTALE	TOT

TOTALE
(AIUTI GIÀ AVUTI SOMMATI A
QUELLO IN RICHIESTA)
NON SUPERIORE A

EURO 800.000


OVVERO

EURO 120.000
PESCA E ACQUACOLTURA


OVVERO

EURO 100.000
AGRICOLTURA

Il Framework Temporaneo: Misure previste sulla Sezione 3.2 e importi massimi



Il Framework Temporaneo e il DL Liquidità: le misure di copertura



TOTALE
(IMPORTI OPERAZIONI GIÀ GARANTITE SOMMATI A QUELLO DELLA NUOVA OPERAZIONE)
NON SUPERIORE A
25% DEL FATTURATO DEL 2019

OVVERO

IL DOPPIO DELLE SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE NEL 2019
(OVVERO QUELLE PREVISIONALI IN CASO DI START UP)

QUALORA IL TOTALE SIA SUPERIORE AI LIMITI DI CUI SOPRA, L'IMPRESA DEVE FORNIRE UN'ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE PER IL PROPRIO FABBISOGNO NEI SUCCESSIVI 18 MESI (12 MESI PER LE MID CAP)*

*Ad esempio, il beneficiario è una nuova impresa o un'impresa in fase iniziale, l'impresa ha sostenuto costi maggiori a causa dell'epidemia di COVID-19 o richiede liquidità più elevata per riavviare l'attività, dopo la sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale

Il Framework Temporaneo e il DL Liquidità: le misure di copertura

❖ Garanzia al 100% su finanziamenti fino a € 25 mila

Copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, su finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- Durata fino a 72 mesi e rimborso della quota capitale solo dopo 24 mesi;
- Importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque non superiore a € 25 mila

Importo max per
singolo beneficiario
finale

Soggetti beneficiari finali:

PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di P.IVA)

Condizioni economiche applicate:

- Tasso di interesse praticato dal soggetto finanziatore, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, deve tener conto della copertura dei soli **costi di istruttoria** e di **gestione dell'operazione**, e comunque non potrà superiore ad un certo cap fissato;
- Il premio complessivo di garanzia nel caso di riassicurazione dovrà tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione

Per tali richieste di garanzia è stato predisposto l'Allegato 4bis, che dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale e dallo stesso inviato al soggetto richiedente la garanzia

Il Framework Temporaneo e il DL Liquidità: le misure di copertura

❖ Cumulabilità con intervento Confidi o altri fondi di garanzia

La garanzia del Fondo può essere **cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia** sino alla copertura del 100% dell'operazione finanziaria

Condizioni da rispettare

- Durata: max 72 mesi;
- Importo: max. 25% dei ricavi del soggetto beneficiario
- Ricavi soggetto beneficiario: max. € 3,2 mln